

**NORME PROCEDURALI E
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
DEL COMUNE DI
TARANTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 21 febbraio 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 05 aprile 2013

INDICE

Premessa	P. 1
Parte 1 - Descrizione del contesto urbano e dislocazione delle attività di somministrazione sul territorio tarantino	p. 6
Parte 2 - REGOLAMENTO: Norme procedurali e criteri di programmazione	p.13

PREMESSA

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009 ha definitivamente chiarito che la disposizione del "Decreto Bersani" (articolo 3 della legge 248/2006) che vietava di condizionare l'apertura di attività commerciali al "rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale" comporta una radicale modifica dei tradizionali criteri di programmazione dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La suprema Magistratura Amministrativa, inoltre, ha avuto modo di ribadire che la disposizione contenuta nel Decreto Bersani ha anche rimosso, per tutelare completamente la concorrenza, i limiti concernenti le modalità di esercizio dell'attività.

Di conseguenza, le richieste di autorizzazione per l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non saranno valutate in forza di strumenti programmatori basati sulla adeguatezza della offerta alla domanda né potranno essere posti limiti alle attività esercitabili nei singoli esercizi.

Giova a questo punto ricordare che, pur in mancanza di disposizioni della Regione Puglia sulla specifica materia, questa Amministrazione, ha intrapreso sin dall'anno 2007, quindi successivamente alla emanazione del Decreto 223/2006 e della legge di riconversione 248/2006, un percorso condiviso con le Associazioni di categoria del settore, in coerenza con le citate disposizioni che hanno di fatto consentito l'avvio di nuove attività di somministrazione in forma liberalizzata in alcune aree urbane. Ci si riferisce alla Deliberazione Commissariale n. 857/2007, alle Deliberazioni della G.C. n 97/2008 e n. 48/2009. Tale percorso evidenzia come i criteri di programmazione del Comune di Taranto non siano stati basati su rigidi parametri numerici ma sulla considerazione delle peculiarità urbanistiche e vocazionali nelle varie zone della città. Proprio per proseguire in tale percorso, i confronti con le Associazioni di categoria del settore, insieme alla Direzione Urbanistica-Edilità e alla ASL TA -Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - dei giorni 20 luglio, 23 ottobre e 12 novembre 2009, (e successiva dell'11 maggio 2010, finalizzata a prendere atto del Decreto legislativo del 26 marzo 2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel Mercato interno, alla base del presente lavoro regolamentare), sono stati finalizzati alla discussione circa

le linee guida da adottare per uno sviluppo sostenibile delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella città di Taranto, coerentemente alle disposizioni comunitarie di tutela della concorrenza.

Il Consiglio di Stato, peraltro, non ha assolutamente escluso la possibilità di programmare l'insediamento di pubblici esercizi che, oltre tutto, resta soggetto al rilascio di formale autorizzazione e non alla presentazione di una Dichiarazione di Inizio di Attività.

Pertanto tale regime autorizzatorio continua a presupporre una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione che ha l'obbligo di valutare che l'esercizio di nuove attività **"non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana"**, secondo modelli già adottati da altre Regioni e Comuni di pianificazione funzionale volta esclusivamente a valutare, in via preventiva, la sostenibilità sociale dei nuovi insediamenti allo scopo di assicurare uno sviluppo socialmente sostenibile della attività di somministrazione.

La stessa Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai Servizi nel Mercato Interno, individua al punto 8 dell'art. 4, la presenza di un "motivo imperativo di interesse generale" (motivi riconosciuti come tali dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia) cui subordinare l'accesso ad un'attività di servizio ad un regime di autorizzazione.

I beni giuridici la cui tutela può essere pregiudicata dall'insediamento di nuove attività di pubblico esercizio si possono, quindi, ricondurre a

- tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sicurezza stradale (Cost. 41; Trattato UE art. 52);
- tutela della salute con specifico riferimento al controllo dell'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcoolismo ed alla tutela della integrità psichica della persona (Cost. 32; trattato UE artt. 36, 52, 168, 191);
- conservazione e salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico (Cost. 9, Trattato UE artt. 36 e 167);
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente (Cost. 9; Trattato UE art. 191).

L'art. 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 di Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE, nello specificare principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a seguire, cita, tra le altre cose, oltre alla libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 della stessa Direttiva, in presenza, quindi di un motivo imperativo di interesse generale. Con la citata legge comunitaria, inoltre, è stata approvata una norma contenuta nell'art. 23 in forza della quale viene vietata la somministrazione di alcolici su spazi e aree pubbliche che non siano pertinenza di pubblici esercizi. E vale la pena soffermarsi un momento su tale tema, ancora in fase di confronti giurisprudenziali, ma che ci pone dinanzi al problema di adottare politiche per contrastare il fenomeno dell'abuso di alcool registratosi negli ultimi anni, soprattutto fra i più giovani. A tal proposito, sia la Commissione Europea che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiedono agli Stati di mantenere un regime delle autorizzazioni. Si tratta, quindi delle autorizzazioni di "pubblica sicurezza", ai sensi dell'art. 86 del TULPS (R.D. n.773/1931), come d'altro canto già ribadito dall'art. 23 della legge comunitaria 2008.

In ragione di quanto premesso, risulta necessario garantire la tutela della concorrenza e del libero mercato tutelando contestualmente i sopra citati interessi di pubblica utilità di rango pari o superiore al fine di assicurare il rispetto della sostenibilità sociale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione sul territorio comunale che garantisca l'apertura di nuove attività su oggettive valutazioni delle caratteristiche del territorio stesso e di precisi requisiti e standard di servizio e non "su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite", ossia, in altri termini, non sull'apprezzamento autoritativo della adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda". In questo contesto, la nozione di sostenibilità abbraccia una molteplicità di interessi, conseguentemente la programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande deve inevitabilmente rapportarsi ad altri strumenti di programmazione e pianificazione di cui dispone l'Amministrazione Comunale e, in particolare, agli strumenti della gestione del Territorio. Pertanto, la programmazione in tale materia non può che essere urbanistico-commerciale.

Si evidenzia, quindi, un rinnovato concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'originaria impostazione della pianificazione numerica, si apre a nuovi obiettivi di "utilità sociale" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia urbana. Non si può non riconoscere, infatti, il ruolo che la rete di somministrazione di alimenti e bevande ricopre nel mantenimento della vitalità di un organismo urbano e, allo stesso tempo, nella sua funzione di aggregazione e socialità per i consumatori, i quali rappresentano i principali fruitori del servizio. Allo stesso tempo, le scelte effettuate a livello locale circa la localizzazione dei pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell'utilizzo dei luoghi della città, e generare impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi e in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni del territorio.

Si pone, in tal modo, un problema di sostenibilità e di equità a carico del contesto urbano e delle decisioni che l'ente locale è chiamato ad assumere in relazione allo sviluppo della rete di somministrazione, che deve essere affrontato e tradotto in regole programmatiche tese al mantenimento di condizioni accettabili di vivibilità. **La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, figurano infatti nel trattato di Amsterdam tra gli obiettivi e i compiti dell'Unione Europea.**

Corre l'obbligo, pertanto, di individuare coerenti criteri volti a realizzare una programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che tenga conto dell'apertura del mercato alla concorrenza, dei livelli di servizio adeguati al territorio e alla popolazione e della sostenibilità sociale e ambientale.

La politica di programmazione degli esercizi di somministrazione deve rispondere agli obiettivi fondamentali di migliorare il livello di servizio al consumatore e stimolare la concorrenza tra le imprese, nell'ambito di un quadro di riferimento basato sui principi della sostenibilità sociale e ambientale.

Inoltre, nell'ottica della "utilità sociale" ma anche delle "pari opportunità" e della qualità di vita, vale la pena sottolineare l'importanza che può avere la cura e l'accoglienza delle persone, famiglie e bambini, nei luoghi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto sopra esposto, la regola generale che soggiace all'adozione di questo strumento programmatico si può sinteticamente descrivere nel seguente modo:

Chi ha la disponibilità di un immobile, agibile e a destinazione d'uso commerciale, può inoltrare istanza per l'apertura e la gestione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, purchè in possesso dei requisiti soggettivi (antimafia, di onorabilità e buona condotta e professionali) ed oggettivi (standard urbanistico-edilizi; igienico-sanitari e di sicurezza in genere) necessari per gestire. Il possesso di tali requisiti costituisce lo standard minimo ed indispensabile per poter somministrare. Ma, a seconda delle peculiarità, criticità, vocazione della zona di insediamento del pubblico esercizio, potranno essere previsti standard differenti.

Ci pare quindi opportuno delineare sinteticamente le caratteristiche della nostra città, l'adesione a progetti urbanistici che riguardano alcune zone, le criticità di altre, fornendo contestualmente i dati relativi alla ricognizione della dotazione attuale degli esercizi di somministrazione e della loro dislocazione spaziale.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO URBANO

E DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE SUL TERRITORIO TARANTINO

Il Territorio del Comune di Taranto, in virtù della Deliberazione di C.C. n. 38/2004, è suddiviso in 6 circoscrizioni amministrative, di seguito elencate

1. PAOLO VI
2. TAMBURI – LIDO AZZURRO – P.TA NAPOLI
3. CITTÀ VECCHIA – BORGO
4. TRE CARRARE – SOLITO
5. MONTEGRANARO – SALINELLA
6. TALSANO (SAN DONATO PALUMBO) – SAN VITO – LAMA CARELLI

Per facilitare l'individuazione dei confini, con Deliberazione Commissariale n. 857/2007 si è stabilito di far coincidere le zone commerciali con il territorio delle circoscrizioni, anche se gli ambiti circoscrizionali si presentano disomogenei nelle caratteristiche urbanistiche e di sviluppo socio-economico tanto da rendere necessario in alcuni casi riconsiderare zone o porzioni di territorio all'interno di una stessa circoscrizione.

Con Deliberazione di G.C. n.97/2008 e successiva n. 48/2009 sono state liberalizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di Paolo VI, Tamburi-Lido Azzurro- P.ta Napoli, Città Vecchia e sono state concesse autorizzazioni stagionali nell'ambito circoscrizionale Talsano - San Vito - Lama e Isole Amministrative, consentendo di fatto l'apertura di tali attività nelle aree urbane marginali e carenti nell'offerta di servizi.

Dopo l'emanazione del Decreto legislativo 26 marzo 2010 e della legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 49 comma 4 bis che modifica l'art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo La DIA con la SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività), questa Amministrazione, in assenza di Regolamento, attenendosi alle disposizioni generali ha rilasciato le autorizzazioni previa presentazione di SCIA, consentendo all'imprenditore l'apertura dell'attività sin dalla presentazione della stessa, e provvedendo entro i 60 giorni successivi alla verifica dei requisiti e presupposti di legge e ad inibire l'attività stessa ove tali requisiti risultassero carenti.

Per effetto di ciò, nell'anno 2011 si sono registrate 35 nuove aperture, delle quali il 50% è costituito da trasformazioni di attività già esistenti, da artigianali a pubblici esercizi (soprattutto per avere titolo a richiedere la concessione di suolo pubblico per i dehors) o per cambio di tipologia di somministrazione. I subingressi per cambio di titolarità sono stati n. 40 e le cessazioni n. 45.

Di seguito si riportano i dati circa la situazione attuale delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella nostra città. Tali dati costituiscono oggetto di riflessione cui l'Ente Locale non può sottrarsi se vuole mettere in atto corrette strategie di sviluppo sociale, economico e culturale.

TIPOLOGIA	ZONA 1 PAOLO VI ISOLE AMMINISTRATIVE	ZONA 2 TAMBURI LIDO AZZURRO P.TA NAPOLI	ZONA 3 CITTÀ VECCHIA BORGIO	ZONA 4 TRE CARRARE BATTISTI SOLITO	ZONA 5 ITALIA MONTEGRANARO SALINELLA	ZONA 6 TALSANO SAN VITO LAMA	TOTALE
A	7	9	72	33	25	40	186
B	17	33	116	63	61	40	330
C	2	0	9	5	5	4	25
D	0	2	3	4	5	1	15
A/B	4	1	13	4	9	2	33
	30	45	213	109	105	87	589

Dalla lettura dei dati si evidenzia che il totale delle attività di somministrazione in tutto il territorio cittadino sono, allo stato attuale, n. 589, escludendo le attività ex art. 3 comma 6 della L. 287/91 di cui al Regolamento Regionale 11 marzo 2011 n. 3, art. 2 comma 10 e quelle non assoggettate a criteri di programmazione in quanto annesse funzionalmente e logisticamente ad altra attività prevalente. Includendo questi esercizi si raggiunge il numero di circa 630. Questo dato non risulta di molto variato rispetto alla ricognizione dell'anno 2009, nonostante la liberalizzazione delle attività. Ma è importante notare che la maggiore concentrazione delle stesse attualmente risulta essere nella zona del Borgo, Tre Carrare e Italia Montegrano, ambito territoriale ad elevate criticità di inquinamento ambientale, acustico, di carenza di parcheggi e con un patrimonio archeologico e artistico da tutelare, come verrà successivamente evidenziato.

L'analisi dei dati sopra riportati va letta confrontando tra loro le diverse zone della città in modo da evidenziare dove l'Amministrazione Comunale deve porre la propria attenzione al fine di sviluppare nuove attività, creando, ovviamente anche le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Pertanto risulta necessario riequilibrare tali situazioni mediante l'adozione di uno strumento di pianificazione coerente tanto con la tutela della concorrenza e del libero mercato quanto con le esigenze del territorio, al fine di dare risposte mirate sia ai cittadini in termini di offerta di servizi che agli imprenditori che vogliono avviare nuove attività di somministrazione, garantendo la libera concorrenza ove ognuno si pone nel mercato competendo a livello qualitativo e innovativo.

In particolare, pertanto, si evidenzia che nella zona 3 solo una quarantina di esercizi insistono nella Città Vecchia, tutto il resto è concentrato nel Borgo. E ancora, nella zona Paolo VI e Isole Amministrative possiamo contare esclusivamente 16 attività di somministrazione al di fuori di impianti di carbodistribuzione, Centri Commerciali ed altre attività prevalenti. Nella Zona Tamburi Lido Azzurro P.ta Napoli insistono 45 esercizi. Nella zona IV e V le attività sono concentrate al centro lasciando scoperte le aree periferiche dei quartieri Solito e Salinella. Per ultimo, la zona Talsano San Vito Lama Carelli conta di 87 esercizi, pur trattandosi di zona ormai costantemente abitata e a forte incremento turistico durante la stagione estiva.

Dalla lettura congiunta dell'analisi del territorio e dei dati numerici riferiti alle singole circoscrizioni, emerge la necessità di rimodulare le circoscrizioni in termini di zone commerciali, al fine di garantire una maggior opportunità di sviluppo armonioso della comunità in funzione di equa disponibilità di servizi.

Tutto ciò si prefigura in sintonia con il filo conduttore del T.U.E.L. che pone il Comune come rappresentante della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo attraverso la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse, attraverso l'assetto e lo sviluppo economico del territorio.

Da quanto esposto le zone commerciali potrebbero essere così rimodulate:

1. P.TA NAPOLI - CITTÀ VECCHIA
2. **ITALIA MONTEGRANARO - TRE CARRARE**
3. **BORGO**
4. PAOLO VI - TAMBURI - SOLITO - SALINELLA
5. TALSANO (SAN DONATO PALUMBO) - SAN VITO - LAMA CARELLI - ISOLE AMMINISTRATIVE - LIDO AZZURRO

In tal modo la programmazione comunale può essere orientata ad ambiti territoriali più omogenei rispetto alle criticità urbanistiche e agli interventi strategici messi in atto dall'Amministrazione Comunale.

Questa Amministrazione ha, infatti, già messo in atto iniziative concertate per rilanciare l'immagine turistica del territorio, utilizzando al meglio le ricchezze ambientali e culturali della città. Basti pensare al mare, alle dune, alle aree di interesse archeologico che costituiscono un patrimonio significativo in grado di attrarre un turismo anche stagionalizzato, se si interviene a livello logistico e infrastrutturale, ma anche promozionale.

A tal proposito sembra opportuno citare la partecipazione del Comune di Taranto ai programmi di sviluppo per il settore turistico mediante l'istituzione dell'Area Vasta tarantina al fine di formalizzare il Sistema Turistico Locale Territoriale che prevede il riconoscimento di un partenariato tra soggetti pubblici e privati mediante la realizzazione di interventi secondo i principi del turismo sostenibile.

Da una prima analisi dei programmi in corso, la pianificazione territoriale per l'Area Vasta tarantina ha evidenziato la possibilità di ripartire il territorio in tre ambiti: Orientale, Centrale e Occidentale, corrispondenti a tre distinti Sistemi Turistici Territoriali:

- Il Sistema Turistico Locale delle Dune (area orientale)
- Il Sistema Turistico Locale della Nuova Magna Grecia (città di Taranto)
- Il sistema Turistico Locale delle Gravine (area occidentale)

I tre sistemi, così individuati, sosterranno iniziative ed attività finalizzate ad una riqualificazione complessiva del settore imprenditoriale turistico, attraverso l'innovazione tecnologica, il marketing territoriale, l'introduzione di certificazioni e marchi di qualità, la formazione permanente delle risorse umane, e la promozione della "destinazione Taranto", mediante l'organizzazione di grandi eventi, la stampa di materiale informativo e la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero.

In particolare, il Sistema delle Dune prevede progetti volti alla tutela e alla valorizzazione delle dune, della costa, del paesaggio agrario e alla urbanizzazione e infrastrutturazione dell'area.

Il Sistema della Magna Grecia, rivolge grande attenzione alla diffusione della conoscenza delle ricchezze artistico-culturali della città, attraverso la valorizzazione di un circuito museale che trova nel Museo Archeologico Nazionale il suo elemento attrattore più significativo. Si tratta, quindi di creare un grande polo museale in cui è prevista anche la riconversione in Museo dell'incrociatore "Vittorio Veneto".

Il Sistema delle Gravine si pone l'obiettivo di riqualificare a fini turistici, produttivi ed occupazionali, l'area del tarantino nord-occidentale.

Rilanciare la propria vocazione turistica appare oggi più che mai necessario per entrare a pieno titolo in un circuito economico rivitalizzato, dove lo strumento dei "Distretti Produttivi", come previsto dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007, diviene fondamentale per sostenere e favorire iniziative e programmi di sviluppo tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, la crescita delle imprese agricole, ittiche, artigianali, commerciali e di servizi con conseguente creazione di nuova occupazione.

Dopo questa sintetica disanima, sembra opportuno accennare che, per quanto riguarda le aree marginali urbane che presentano forti carenze nell'offerta di servizi turistici, va ricordata, inoltre, la perimetrazione del territorio finalizzata all'ammissione del Comune di Taranto ai benefici previsti dal provvedimento governativo delle Zone Franche Urbane (Paolo VI – Tamburi – Città Vecchia) e le proposte di accordo di programmazione in essere per il quartiere Tamburi. Sebbene ad oggi non vi sia stato accesso a tali contributi, è importante evidenziare la

Proprio in necessità di politiche incentivanti che riguardino tale ambito territoriale. considerazione di quanto sopra esposto e tenendo conto dell'analisi complessiva del territorio, corre l'obbligo per l'Ente locale promuovere politiche di sviluppo incentivanti l'insediamento di attività economiche in quelle zone suburbane a rischio di degrado e di abbandono, oggetto esclusivamente di continui interventi di edilizia abitativa. Parimenti è necessario porre l'attenzione alle criticità esistenti negli ambiti territoriali centrali della città di Taranto, individuati nelle zone "ITALIA MONTEGRANARO - TRE CARRARE", "BORGO".

Tale ambito territoriale non molto esteso e densamente popolato, ove è concentrato il maggior numero di attività economiche, presenta una serie di criticità riconducibili alla mobilità, alla carenza di parcheggi, all'inquinamento ambientale e acustico, nonché alle problematiche derivanti dalla insufficienza e vetustà della rete idrica con conseguente riduzione di acqua potabile ed inevitabili rischi per la salute pubblica. L'ambito relativo a Tre Carrare, inoltre è già sovraesposto per la presenza del mercato coperto rionale. Il Territorio di Italia Montegranaro, pur se di più recente espansione, presenta le stesse criticità di cui sopra, con un picco nella zona di via Liguria, dove la presenza di molteplici attività economiche insiste insieme ad un addensamento abitativo e ad un traffico automobilistico intenso che rende tale via e le vie confinanti impraticabili in taluni orari. Senza considerare la presenza del Mercato rionale di Piazza Lucania che compromette una adeguata viabilità del Corso Italia, via Emilia e via Liguria con conseguente devalorizzazione delle aree archeologiche presenti.

Il Borgo merita un discorso a parte, in quanto, oltre ad evidenziare gli stessi aspetti sopra descritti, necessiterebbe di interventi di recupero di alcune zone degradate e di valorizzazione di altre zone di interesse storico.

Proprio in tale Direzione si sta muovendo l'Amministrazione Comunale, che ha già messo a punto uno studio dove, tra l'altro, sono stati individuati i palazzi storici della città, ma tanto c'è ancora da fare.

Basti pensare alla mancanza di adeguate aree adibite a parcheggio, l'eccessiva presenza, in alcune aree, di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di imprese produttive alimentari artigianali con conseguente occupazione di vaste aree di suolo pubblico molto spesso con strutture ingombranti e fisse per l'intero anno solare, la conseguente installazione di rumorose macchine refrigeratrici o di altri impianti necessari a tali attività. Tutto ciò comporta inevitabilmente un aggravio delle criticità relative alla viabilità dei veicoli, al transito dei pedoni e all'inquinamento acustico oltreché ambientale, creando problematiche ai residenti e rendendo di fatto, in generale, meno gradevole e quindi meno fruibile il centro cittadino.

Un ultimo accenno va dato in merito alla proliferazione su tutto il territorio cittadino e soprattutto nelle zone centrali, di sale pubbliche da gioco, con esercizio di

somministrazione di alimenti e bevande di tipo "C", che forniscono però ulteriori occasioni di degrado del contesto urbano e, a volte, problematiche in ordine alla pubblica sicurezza.

Da queste riflessioni complessive, sono state tratte le motivazioni per consentire nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, ponendo delle condizioni e dei requisiti aggiuntivi oltre a quelli previsti dalla legge, (definiti in premessa come standard minimi), al fine di tutelare insieme al libero mercato anche interessi di rango pari o superiori così come descritti in premessa ed evidenziati già dalla Direttiva 2006/123/CE e da ultimo, dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che all'art. 34 così recita ".....La disciplina delle attività economiche e' improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti....."

Contestualmente, però, in base alle azioni strategiche già intraprese o da intraprendere nel territorio tarantino, sarà possibile favorire l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo agevolazioni o deroghe mediante l'adozione di separati atti integrativi e le opportune modifiche di eventuali regolamenti comunali.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla possibilità di rendere più agevole la concessione di suolo pubblico nelle zone a maggiore affluenza turistica durante la stagione estiva, o di consentire deroghe per favorire il rilascio di autorizzazioni nella Città Vecchia affinché possa divenire veicolo di diffusione della tradizione e della tipicità tarantina, non solo culinaria, ma anche culturale.

In quest'ottica la programmazione diviene uno strumento dinamico, in grado di seguire le possibilità in continua evoluzione di un territorio.

Si fornisce, di seguito, **la matrice di programmazione**, elaborata applicando ai dati raccolti per ciascuna zona gli indicatori, ossia le nozioni di:

1. ACCESSIBILITÀ (GRADO DI DISPERSIONE DEGLI ESERCIZI PER ZONA);
2. SOSTENIBILITÀ (CAPACITÀ DI UNA ZONA DI ASSORBIRE GLI IMPATTI INDOTTI DALL'INSEDIAMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE).

Il risultato ottenuto è la seguente matrice di programmazione:

ZONA	ACCESSIBILITA'	SOSTENIBILTA'	REQUISITI AGGIUNTIVI
<u>ZONA 1</u> PORTA NAPOLI CITTA' VECCHIA	BASSA	ELEVATA	VEDI ART.10
<u>ZONA 2</u> ITALIA MONTEGR. TRE CARRARE	SCARSA	SCARSA	VEDI ART.10
<u>ZONA 3</u> BORGIO	SCARSA	SCARSA	VEDI ART.10
<u>ZONA 4</u> PAOLO VI TAMBURI SALINELLA SOLITO	MEDIA	ELEVATA	VEDI ART.10
<u>ZONA 5</u> TALSANO SAN VITO ISOLE AMM. VE LIDO AZZURRO	ELEVATA	ELEVATA	VEDI ART.10

REGOLAMENTO: NORME PROCEDURALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle Direttive Comunitarie e delle disposizioni legislative dello Stato, in particolare della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del Mercato interno e del Decreto Legislativo di attuazione n. 59 del 26 marzo 2010, della Legge Comunitaria del 7 luglio 2009 n. 88, della Legge 248/2006 e nel rispetto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. di cui al D.P.R. 773/1931 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, dell'art.19 della legge 241/1990 come modificato dall'art. 49 della Legge n. 122 del 30.07.2010 che ha introdotto Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, nonché della legge 287/1991, ad eccezione di quanto espressamente modificato dal D.L. 223/2006, convertito con modifiche dalla L. 248/2006, in particolare:

- abolizione di parametri e limiti numerici riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale
- soppressione del Registro esercenti il Commercio con obbligo diretto da parte del Comune di verificare il possesso del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società (oppure del suo delegato), come chiarito con Circolare n. 3603/c del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico
- abolizione delle Commissioni di cui all'art. 6 della legge 287/1991

e da ultimo, nel rispetto del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e del Regolamento Regionale 11 marzo 2011 n. 3.

Art. 1) Finalità, definizione e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, intendendosi la vendita per il consumo sul posto dei prodotti alimentari nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico all'uopo attrezzati, al fine di garantire:

- Lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in funzione della valorizzazione della città e del territorio, in relazione alla specificità e vocazione dello stesso;
- La tutela della salute, della sicurezza, dei diritti e delle esigenze dei consumatori;
- La tutela delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale nonché la tutela e la salvaguardia dei locali storici;

- La compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale
- La semplificazione dei procedimenti per l'avvio delle attività e la partecipazione dei richiedenti agli stessi procedimenti

Art.2) Attività non assoggettate a criteri di programmazione

I criteri di programmazione di cui al presente regolamento non si applicano nei sottoelencati casi, ed in particolare

- a. all'attività di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla legge n.96/2006 (disciplina dell'agriturismo);
- b. all'attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi, (disciplinata dalla legge n.135/2001 e dalla legge regionale n.11/1999 e n. 1/2002), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- c. alla attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio alimentare su area pubblica ad eccezione di coloro che la effettuano con strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- d. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, sale da gioco, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente, (cioè nei casi in cui la superficie complessiva utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno a tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi), la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento ed osservi un orario di apertura ricompreso all'interno dell'orario di apertura dell'attività principale. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- e. negli esercizi situati all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in conformità a quanto disposto al comma 2 dell'art. 13 del Regolamento Regionale 10.01.2006 N. 2, nonché negli esercizi situati all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- f. nelle mense aziendali e negli spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- g. nei circoli affiliati o nelle associazioni ricreative culturali (D.P.R. 235/2001) in favore dei propri aderenti o soci purchè tali attività non abbiano accesso dalla pubblica via;

- h. nel domicilio del consumatore;
- i. nelle attività svolte in forma temporanea;
- j. nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, centri sportivi, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- k. nei musei, pinacoteche e simili;
- l. a favore degli spettatori nei cinema, teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni;
- m. nelle grandi e medie strutture di vendita (centri commerciali), nelle grandi e medie librerie e di vendita di CD ed audiovisivi;
- n. nei parchi, strutture ricettive, strutture sportive, concesse dall'Amministrazione Comunale che prevedano nell'atto di concessione la presenza di Pubblici Esercizi.
- o. Nelle strutture di servizio, quali: mercati coperti, mercati all'ingrosso, poli fieristici e strutture similari, purchè tali attività siano collocate all'interno delle medesime strutture e non abbiano accessi diretti sulla pubblica via, siano funzionalmente e logisticamente collegate all'attività principale con un ruolo di servizio accessorio all'attività prevalente, abbiano una superficie dedicata alla somministrazione non prevalente rispetto all'attività principale ed osservino un orario di apertura ricompreso all'interno dell'orario di apertura dell'attività principale.

Le attività di cui al presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzate.

Art. 3) Tipologia degli esercizi

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono esercitare la tipologia di attività nei limiti prescritti dall'attestato di registrazione sanitaria, ai sensi delle "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Gli atti autorizzativi rilasciati in base al presente regolamento sono formulati riportando la tipologia a), b), d), secondo quanto previsto dalla legge 287/1991, art. 5, intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica per le tipologie a) e b) e la vendita per asporto dei prodotti oggetto dell'attività per le tipologie a), b), d).

Art. 4) Zone del territorio comunale

Il territorio del Comune di Taranto viene suddiviso in numero 5 zone, per ambiti territoriali ritenuti più omogenei secondo quanto evidenziato nella relazione descrittiva del contesto urbano

ZONE:

1. P.TA NAPOLI - CITTÀ VECCHIA
2. ITALIA MONTEGRANARO - TRE CARRARE

3. BORGO

4. PAOLO VI - TAMBURI - SOLITO - SALINELLA

5. TALSANO (SAN DONATO PALUMBO) - SAN VITO - LAMA CARELLI - ISOLE AMMINISTRATIVE - LIDO AZZURRO -

Art. 5) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa del comune o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività.

Sono soggette ad autorizzazione amministrativa:

- a) l'apertura di nuovi esercizi;
- b) i trasferimenti di sede degli esercizi già esistenti da un ambito territoriale ad un altro assoggettato a vincoli di programmazione (V. art. 10 del presente Regolamento);

Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- c) i subingressi per cessione o per fitto d'azienda o a causa di morte del titolare;
- d) le attività temporanee;
- e) le attività ex art. 3 comma 6 della legge n. 287/1991 di cui all'art. 2 c. 10 del R.R. n. 3/2011 e le attività previste nell'art. 2 del presente Regolamento;
- f) la modifica dei locali compresi gli ampliamenti/riduzioni della superficie di somministrazione di cui all'art. 2 c. 8 del R.R. n. 3/2011;

Il possesso dei requisiti soggettivi: professionali, di onorabilità e buona condotta, dei requisiti strutturali: di idoneità igienico-sanitaria denunciati alla ASL e di conformità alle norme edilizie ed urbanistiche del locale, nonché dei requisiti aggiuntivi previsti per le diverse zone della città all'art. 10 del presente regolamento, abilita all'esercizio dell'attività sin dalla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività e secondo il procedimento descritto agli artt. 11 e 12.

Art. 6) Attività accessorie

Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 86 del TULPS abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi da gioco di cui all' art.110 comma 6 e 7 del TULPS (senza connotare attività di sala giochi), all'installazione di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e allestiti in modo da non configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o trattenimento.

Le attività accessorie di cui al precedente punto sono pertanto ammesse a condizione che:

- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;

- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto è necessario essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza prevista dagli articoli 68 e/o 69, e 80 del R.D. n.773/1931 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione, e decadono nel caso di cessazione dell'attività prevalente.

Art. 7) Attività temporanee

Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica.

Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività. Il richiedente o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e all'art.11 lett. B) del presente regolamento.

Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea svolto nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali e professionali di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 8) Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività da parte del titolare.

Le autorizzazioni e le Segnalazioni Certificate d'inizio attività hanno validità permanente.

Ai sensi dell'art. 64 comma 8 del D. Lgs. 59/2010, l'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 commi 1 e 2;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

La validità dell'esercizio temporaneo è limitato alla durata della manifestazione cui è collegato.

Art. 9) Apertura di nuovi esercizi

E' consentita l'apertura di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in tutto il territorio comunale, previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale dei requisiti soggettivi (professionali e di onorabilità e buona condotta), dei requisiti igienico-sanitari e urbanistici previsti dalle vigenti normative e di requisiti aggiuntivi differenziati in base alle caratteristiche analizzate nei diversi ambiti territoriali, secondo le procedure di cui al presente regolamento.

Art. 10) Requisiti aggiuntivi

Ai fini dell'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti di seguito specificati, al fine della valutazione della compatibilità urbanistica e della sostenibilità ambientale e sociale, secondo la matrice di programmazione:

- a. Raccolta differenziata ed igienica dei rifiuti tramite cassonetti differenziati in spazio apposito all'interno del locale. Negli esercizi con superficie totale del locale superiore a 250 mq., presenza di uno spazio dedicato allo stoccaggio dei rifiuti non organici. **(esteso a tutte le zone) (relazione tecnico abilitato)**
- b. Abbattimento delle barriere architettoniche e servizi igienici, **facilmente individuabili con apposite indicazioni*, adeguati alla normativa per portatori di handicap, per consentire al pubblico la massima fruibilità degli spazi e soddisfare specifiche esigenze **(esteso a tutte le zone) (relazione tecnico abilitato)**
*(*così come modificato dalla delibera di C.C. n. 37 del 05.04.2013)*
- c. Adeguamento del locale alle norme tecniche per la riduzione dei rumori nell'ambiente e relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge quadro n. 447 del 26.10.1995. La sostenibilità dovrà essere garantita mediante installazione di elettrodomestici di classe A, di riduttori di flusso ai rubinetti, di illuminazione a risparmio energetico e di utilizzo di stoviglie di materiale non inquinante **(esteso a tutte le zone) (relazione tecnico abilitato)**

- d. Dimostrazione del possesso del Piano di autocontrollo igienico secondo il sistema HACCP (ai sensi dei Reg.852-853/2004 CE) e delle relative schede di registrazione; dell'attestato di partecipazione al corso di formazione H.A.C.C.P. e di buona prassi igienica per personale alimentarista (Reg. CE 852/2004); dell'attestato di partecipazione al corso di formazione del personale alimentarista ai sensi della legge Regionale del 24 luglio 2007, n. 22 e del Regolamento Regionale 15 maggio 2008, n.5 **(esteso a tutte le zone) (Certificazione tecnico incaricato e attestati)**
- e. Disponibilità di idonei spazi per il parcheggio dei veicoli, per le nuove aperture in locali con superficie totale superiore a 250 mq., su area di proprietà privata o pertinenziale o garage con cui convenzionarsi, adiacente o distante dal locale di P.E. max 200 mt. opportunamente segnalati, nel rispetto della normativa sul commercio e del Regolamento della Regione Puglia n. 3/2011 nonché di successive regolamentazioni specifiche comunali relative alla possibilità di monetizzare la carenza di aree a parcheggio **(zona "Italia Montegranaro, Tre Carrare", "Borgo") (relazione di tecnico abilitato)**
- f. **Cassato con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 05.04.2013.**
- g. Idoneo impianto per la riserva idrica **(zona "Italia Montegranaro, Tre Carrare", "Borgo") (Relazione di tecnico abilitato)**
- h. Locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio delle derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione all'attività svolta, che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, al fine di limitare l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento **(zona "Italia Montegranaro, Tre Carrare", "Borgo") (Relazione di tecnico abilitato)**
- i. Installazione di adeguato impianto di videocamera per la sorveglianza delle aree limitrofe al pubblico esercizio **(esteso a tutte le zone) (Certificato ditta installatrice)**
- j. Predisposizione, all'interno del pubblico esercizio, per l'apertura di nuove attività di "RISTORAZIONE COMPLETA", di idonee attrezzature ed arredi per ospitare famiglie con bambini da 0 a 5 anni, con aree adeguate ed igienicamente idonee dedicate al cambio e all'allattamento e con attrezzature per scaldare biberon e pappe; **(esteso a tutte le zone) (relazione di tecnico abilitato)**
- k. Qualificazione dell'offerta del servizio e sviluppo della professionalità, per l'apertura di nuove attività di "RISTORAZIONE COMPLETA", mediante

dettagliata descrizione degli arredi, del tipo di cucina (locale, regionale, internazionale, etc.), il tipo di prodotti alimentari impiegati e proposti (DOP e IGP locali, vini DOC o DOCG locali, ingredienti ed alimenti tipici locali, a Km. 0, provenienti da agricoltura biologica, altro); esposizione all'esterno dei menù dei prodotti offerti anche in lingua inglese ed eventualmente in altre lingue (**Zone "Borgo", "Città Vecchia" "Isole Amministrative"**) **(relazione certificata da agenzia formativa accreditata: Istituti superiori specifici, CAT, o professionista iscritto all'Albo)**

L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande verrà concessa a coloro che dimostreranno il possesso dei sopra citati requisiti aggiuntivi, i quali dovranno garantirne il rispetto nel tempo.

Art. 11) Modalità di presentazione delle domande

I modelli di Comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 sono reperibili sul sito istituzionale del SUAP o possono essere ritirati direttamente presso la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo.

Nella Comunicazione dovrà essere indicato e dichiarato, in modo chiaro ed inequivocabile, quanto di seguito specificato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente; se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e partita IVA;
- b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di buona condotta di cui all'art. 11 e 92 del TULPS R.D. n.773/31, all'art. 2 c. 4 della L. n. 287/1991, all'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, alla circolare ministeriale n. 559/C17634 del 30.10.1996 e autocertificazione antimafia;
- c) il possesso di requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010:

- *avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti*
- *avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS*
- *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*

(Solo per le società, associazioni o organismi collettivi il requisito può essere posseduto da altra persona delegata)

e) l'indirizzo e gli altri elementi utili all'identificazione del locale in cui si intende esercitare l'attività.

Le domande dovranno essere presentate in bollo da Euro 14,62, al Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo, tramite servizio postale o consegna diretta all'ufficio protocollo e devono essere corredate da tutta la documentazione in esse indicata.

Coloro che sono interessati ad avviare più attività di somministrazione di alimenti e bevande devono presentare una domanda per ciascun esercizio.

Alle istanze per le nuove attività dovrà essere preventivamente allegata la seguente documentazione:

- Planimetria del locale e, dell'intera area di insediamento del pubblico esercizio, corredata da dettagliata relazione tecnica asseverata atta a dimostrare oggettivamente tutte le caratteristiche rilevanti di cui alle lettere indicate nel precedente articolo 10, e a fornire indicazioni circa l'agibilità, la destinazione d'uso commerciale e i requisiti di sorvegliabilità del locale (da sottoporre anche all'Autorità Sanitaria).
- Per gli immobili antecedenti al 1934, dichiarazione del proprietario dell'immobile e di tecnico abilitato circa gli adeguamenti strutturali (adeguamento dell'impianto elettrico, eventuali interventi edilizi comprovati da D.I.A., etc.), destinazione d'uso commerciale con conseguente attestazione di agibilità.

Art. 12) Attivazione dell'esercizio

L'attività oggetto della Comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 può essere avviata dal giorno della stessa presentazione.

La Direzione Sviluppo Economico e Produttivo, in seguito alla presentazione della comunicazione corredata dalla documentazione richiesta e correttamente compilata ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, procede entro 60 gg. alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di assenza dei requisiti e dei presupposti di legge nonché dei requisiti aggiuntivi previsti per le attività nei diversi ambiti territoriali, inibisce l'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro il termine di 60 giorni, fissato dall'Amministrazione mediante avvio del relativo procedimento e dandone contestuale comunicazione alla ASL- SIAN.

L'Amministrazione Comunale potrà predisporre eventuali controlli da parte degli Organi ispettivi e di Polizia Amministrativa per l'accertamento di quanto dichiarato.

Il richiedente, dal momento dell'accoglimento della domanda e a far data dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento del Comune avrà 60 gg. per completare la documentazione, pena l'archiviazione della stessa pratica, e 180 giorni per l'avvio dell'attività del pubblico esercizio. Ogni ulteriore ritardo dovrà essere adeguatamente motivato e documentato e non potrà superare ulteriori 180 gg. per l'apertura al pubblico, pena la decadenza d'ufficio con conseguente revoca dell'autorizzazione. In tale caso l'imprenditore dovrà produrre nuova istanza.

Gli istanti che abbiano ricevuto comunicazione di diniego per la carenza di uno o più requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, entro il termine di dieci gg. dalla comunicazione da parte del Comune, potranno presentare per iscritto le loro osservazioni o eventualmente integrare la documentazione, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

Art. 13) Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all' articolo 11 del presente regolamento.

Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la segnalazione certificata di inizio attività corredata da denuncia alla ASL dell'attività produttiva alimentare.

Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione.

Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.

Qualora il subentrante non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e dall'articolo 489 codice penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività.

Art. 14) Trasferimento di sede in diversa zona

Il trasferimento di sede degli esercizi già esistenti da un ambito territoriale ad un altro assoggettato a vincoli di programmazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Il trasferimento di sede degli esercizi logisticamente e funzionalmente connessi ad un'attività principale è possibile solo unitamente al trasferimento della stessa attività.

Art. 15) Ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione

Fatto salvo il rispetto e l'osservanza della normativa igienico-sanitaria e urbanistico-edilizia, non sono previste limitazioni per l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione, purchè gli interventi siano migliorativi.

Art. 16) Autorizzazioni stagionali

Il carattere di stagionalità ed il periodo di apertura sono dichiarati nella domanda dall'interessato. L'apertura di tale attività rientra nei normali criteri di programmazione di cui al presente regolamento ed è soggetta alla stessa procedura prevista per il rilascio delle autorizzazioni a carattere permanente.

E' consentita durante la stagione estiva, deve essere richiesta annualmente, o rinnovata se le strutture del locale sede dell'esercizio non sono variate, e non può avere durata minima inferiore a 60 giorni e durata massima superiore a 180 giorni.

17) Modifiche societarie

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al comune.

Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e dall'articolo 489 codice penale, il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività l'autorizzazione decade.

E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del procuratore e del preposto.

Art. 18) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 19) Validità

I presenti criteri di programmazione entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le disposizioni comunali antecedenti incompatibili con i presenti criteri cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi.

I presenti criteri di programmazione avranno validità triennale fatte salve eventuali modifiche, integrazioni o riconferme da assumersi con atto amministrativo in coerenza con eventuali nuove disposizioni legislative. Inoltre, in considerazione del carattere dinamico della presente pianificazione, in quanto legata alla programmazione urbanistica nel suo complesso, sono soggetti a revisione o verifica, ogni qual volta se ne ravvedesse la necessità, insieme alle locali Organizzazioni del commercio, al fine di valutare lo stato e gli effetti del rilascio di nuove

autorizzazioni, e di introdurre agevolazioni o deroghe, fermo restando il rispetto delle normative specifiche, per l'insediamento di nuove attività in aree oggetto di particolari interventi.

Art. 20) Sanzioni amministrative

Per le violazioni al presente Regolamento non espressamente sanzionate **dall'art. 64 comma 9 del D. Lgs. 59/2010** o da altra norma legislativa o regolamentare, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 pari ad euro 250,00.